

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2142)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1962
(V. Stampato n. 3249)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro della Finanze**

(TRABUCCHI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1962

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei, con *Memorandum* e Scambio di Note, concluso a Roma il 10 novembre 1960.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei, con *Memorandum* e Scambio di Note, concluso a Roma il 10 novembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 15 dell'Accordo medesimo.

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH D'AUSTRALIA RELATIVO
AI SERVIZI AEREI**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO DEL COMMONWEALTH D'AUSTRALIA (d'ora innanzi indicati come le « Parti Contraenti »), desiderando concludere un Accordo relativo al trasporto aereo, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1.

1) Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risultino altrimenti:

a) il termine « la Convenzione » significa la Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

b) il termine « Autorità Aeronautiche » significa, nel caso del Commonwealth d'Australia, il « Director-General of Civil Aviation » o qualsiasi persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente svolte dal predetto Direttore Generale dell'Aviazione Civile, o funzioni simili, e, nel caso dell'Italia, il « Ministero della Difesa-Aeronautica (Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo) » o qualsiasi persona od ente autorizzati a svolgere ogni funzione attualmente assolta da tale Ministero, o funzioni simili;

c) il termine « impresa designata » significa l'impresa che le autorità aeronautiche di una Parte Contraente abbiano designato, per iscritto, tramite i canali diplomatici, alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente quale impresa autorizzata ad esercire, in conformità dell'articolo 5, servizi aerei internazionali, ai sensi dell'articolo 3;

d) i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « impresa » e « scalo per scopi non di traffico » hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

2) L'Annesso al presente Accordo forma parte integrante dell'Accordo stesso e qualsiasi riferimento allo « Accordo » riguarderà anche l'Annesso, a meno che non sia previsto altrimenti.

ARTICOLO 2.

Nei limiti della loro applicabilità ai servizi aerei istituiti dal presente Accordo, le disposizioni della Convenzione continueranno ad avere vigore nella forma attuale tra le Parti Contraenti per la durata del presente Accordo, come se fossero parte integrante dell'Accordo stesso, a

meno che entrambe le Parti Contraenti non ratifichino una qualsiasi modifica alla Convenzione e tale modifica entri in vigore, nel qual caso la Convenzione così modificata continuerà ad avere vigore come dianzi previsto.

ARTICOLO 3.

Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di consentire all'impresa designata dell'altra Parte di istituire ed esercire servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'Annesso (d'ora innanzi rispettivamente indicati come « servizi convenuti » e « rotte specificate »).

ARTICOLO 4.

1) I servizi convenuti sulle rotte specificate possono essere iniziati in ogni momento a scelta della Parte Contraente alla quale tali diritti sono concessi in conformità di quanto disposto dall'articolo 3 del presente Accordo, ma non prima che:

a) le autorità aeronautiche della Parte Contraente alla quale sono stati concessi i diritti abbiano designato un'impresa per quella rotta; e

b) le autorità aeronautiche della Parte Contraente che concede i diritti abbiano rilasciato la relativa autorizzazione d'esercizio all'impresa designata. L'autorizzazione, subordinatamente a quanto disposto dal paragrafo 2) del presente articolo e dell'articolo 5, dovrà essere rilasciata senza indugio.

2) Si potrà richiedere all'impresa designata da una Parte Contraente di dimostrare alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente che essa è in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da dette Autorità all'esercizio di servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 5.

1) Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente hanno il diritto di designare per iscritto, tramite i canali diplomatici, alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente un'impresa per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.

2) Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di non accettare, di sospendere o di revocare la concessione ad un'impresa designata dalle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente dei diritti di cui all'articolo 3, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti da parte di detta impresa le condizioni che essa ritenga necessarie, qualora non sia provato che una parte sostanziale della proprietà di detta impresa e l'effettivo controllo di essa siano nelle mani della Parte Contraente le cui autorità aeronautiche abbiano designato l'impresa o dei suoi cittadini.

3) Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di sospendere la concessione ad un'impresa designata dall'altra Parte Contraente dei diritti di cui all'articolo 3, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti quelle condizioni che riterrà necessarie in ogni caso in cui l'impresa venga meno all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo.

4) I diritti concessi in base a quanto disposto dai paragrafi 2) e 3) del presente articolo saranno esercitati da una Parte Contraente soltanto dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente a meno che la immediata sospensione dei diritti o l'imposizione di condizioni non si renda necessaria al fine di prevenire ulteriori violazioni delle leggi e dei regolamenti della prima Parte Contraente summenzionata.

ARTICOLO 6.

Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente godrà — durante l'esercizio d'un servizio convenuto su una rotta specificata — dei seguenti diritti:

a) di attraversare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte Contraente;

b) di farvi scalo per scopi non di traffico; e

c) di farvi scalo, nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso, allo scopo di imbarcare e sbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

ARTICOLO 7.

1) I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni di bordo e le provviste di bordo che si trovino a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte Contraente all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente o presi a bordo su tali aeromobili in detto territorio, adibiti all'uso esclusivo degli aeromobili stessi nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esentati dai diritti doganali, tasse di ispezione ed altri gravami similari, sotto osservanza delle formalità doganali dell'altra Parte Contraente, anche se vengano usati o consumati da detti aeromobili durante i voli in detto territorio.

2) I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni di bordo e le provviste di bordo che godono di esenzioni fiscali in base alle disposizioni del paragrafo 1), non possono essere sbarcati senza il consenso delle autorità doganali dell'altra Parte Contraente. Qualora ne venga consentito lo sbarco, dovranno rimanere soggetti alle disposizioni stabilite dalle predette autorità doganali.

3) Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte Contraente nei servizi convenuti sulle rotte specificate per, da o attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, saranno ammessi in detto territorio in esenzione temporanea di diritti doganali, diritti di ispezione ed altri gravami similari, sotto osservanza delle formalità doganali dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 8.

1) Le imprese designate di entrambe le Parti Contraenti godranno di eque e pari possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.

2) Nell'esercizio dei servizi convenuti l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente deve tenere presenti gli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente in modo da non danneggiare indebitamente i servizi che quest'ultima esercisce sulla totalità o su una parte delle stesse rotte.

3) I servizi convenuti eserciti dalle imprese designate dalle Parti Contraenti saranno in stretto rapporto con le esigenze di trasporto del pubblico sulle rotte specificate. I servizi convenuti operati da una impresa designata dovranno avere come loro obiettivo principale quello di fornire una capacità adeguata alle esigenze di traffico proveniente dal o destinato al territorio della Parte Contraente le cui autorità aeronautiche abbiano designato l'impresa. L'offerta di trasporto, sui servizi convenuti, del traffico proveniente da o destinato a territori di Stati diversi da quello le cui autorità aeronautiche abbiano designato l'impresa, dovrà essere effettuata in conformità con i principi generali, così che la capacità sia commisurata;

a) alle esigenze del traffico avente origine nel territorio della Parte Contraente le cui autorità aeronautiche abbiano designato l'impresa o diretto a tale territorio;

b) alle esigenze del traffico della zona attraversata dall'impresa, tenuto conto dei servizi locali e regionali; e

c) alle esigenze d'esercizio dei servizi aerei a lungo percorso.

4) La capacità che potrà essere fornita in conformità con questo articolo dall'impresa designata di ciascuna delle Parti Contraenti sui servizi convenuti sarà quella che sarà concordata tra le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti prima dell'inizio, da parte dell'impresa designata interessata, di un servizio convenuto e di volta in volta a partire da quel momento.

ARTICOLO 9.

1) Le tariffe da applicarsi su ciascuno dei servizi convenuti saranno stabilite in misura ragionevole, prendendone in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, come il costo d'esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (fra cui la velocità ed il *comfort*) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese sulla stessa rotta o qualsiasi tratto di essa. Tali tariffe saranno stabilite conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2) Un accordo sulle tariffe sarà raggiunto, ove possibile, tra le imprese, seguendo la procedura fissata dalla I.A.T.A. In caso contrario, le tariffe relative a ciascuna delle rotte specificate saranno convenute tra

le imprese designate. In ogni caso le tariffe saranno soggette all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti.

3) Qualora le imprese designate non raggiungano un accordo sulle tariffe o se le autorità aeronautiche di una delle Parti Contraenti non approvino le tariffe ad esse sottoposte in base a quanto disposto dal paragrafo 2) del presente articolo, le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno di raggiungere un accordo sulle tariffe medesime.

4) Se l'accordo di cui al paragrafo 3) non può essere raggiunto, la controversia sarà risolta in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 del presente Accordo.

5) Nessuna nuova tariffa o tariffa modificata entrerà in vigore a meno che sia stata previamente approvata dalle autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti o sia stata stabilita da un tribunale arbitrale in base a quanto disposto dall'articolo 13 del presente Accordo. In attesa della determinazione delle tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo saranno praticate le tariffe già in vigore.

ARTICOLO 10.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno a richiesta delle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente quei dati statistici e quelle relazioni periodiche che possano essere ragionevolmente richiesti. Tali dati comprenderanno qualsiasi informazione necessaria per stabilire la quantità di traffico trasportata dall'impresa designata da una Parte Contraente sui servizi convenuti da e per il territorio dell'altra Parte Contraente nonché l'origine e la destinazione di tale traffico.

ARTICOLO 11.

Il presente Accordo sarà registrato all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

ARTICOLO 12.

1) Al fine di assicurare una stretta collaborazione in tutte le questioni attinenti all'osservanza del presente Accordo, le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno a richiesta di una delle due Autorità.

2) Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno modificare i termini del presente Accordo, essa può richiedere una consultazione da tenersi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti onde procedere all'esame della modifica proposta. La consultazione avrà inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualora le suddette autorità concordino sulle modifiche da

apportare all'Accordo, tali modifiche entreranno in vigore non appena saranno state confermate da uno scambio di note attraverso le vie diplomatiche. Si fa eccezione per le modifiche all'Annesso, le quali entreranno in vigore non appena confermate mediante uno scambio di lettere tra le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti.

3) Se una convenzione multilaterale di carattere generale concernente il trasporto aereo entra in vigore per entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo sarà modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni della predetta Convenzione.

ARTICOLO 13.

1) Qualora sorga una controversia fra le Parti Contraenti circa la interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti debbono, in primo luogo, cercare di comporla mediante negoziati.

2) Se le Parti Contraenti non riescono a conseguire un accordo mediante negoziati, la controversia, a richiesta di una delle Parti Contraenti, può essere sottoposta per la decisione ad un tribunale di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna Parte Contraente ed il terzo scelto dai due arbitri summenzionati. Ciascuna Parte Contraente deve nominare un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla data in cui una delle due Parti abbia ricevuto dall'altra una nota diplomatica richiedente l'arbitrato per la controversia, mentre il terzo arbitro sarà nominato entro un successivo periodo di sessanta giorni. Se una delle due Parti Contraenti non nomina un arbitro entro il periodo prestabilito oppure se il terzo arbitro non viene designato entro il periodo stabilito, entrambe le Parti Contraenti potranno richiedere al Presidente del Consiglio dell'O.A.C.I. di designare uno o più arbitri a seconda dei casi.

3) Le Parti Contraenti si impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione presa ai sensi del paragrafo 2) del presente articolo.

ARTICOLO 14.

Ciascuna delle Parti Contraenti può in qualsiasi momento comunicare per iscritto all'altra Parte Contraente l'intendimento di denunciare il presente Accordo. Copia di tale comunicazione sarà inviata contemporaneamente all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. Il presente Accordo cesserà di avere vigore dodici mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte Contraente, a meno che tale comunicazione non venga annullata in base ad accordo fra le Parti Contraenti prima dello spirare di detto periodo. Qualora l'altra Parte Contraente non accusi ricevuta, la comunicazione sarà considerata come pervenuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'O.A.C.I.

ARTICOLO 15.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui il Governo della Repubblica italiana avrà notificato al Governo del Commonwealth d'Australia la ratifica dell'Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 10 novembre 1960 in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

CARLO RUSSO

*Per il Governo
del Commonwealth d'Australia*

H. A. McCLURE SMITH

ANNESSO

1. Rotta che sarà esercita in entrambe le direzioni dall'impresa designata dall'Australia:

Australia via Nuova Guinea Olandese, Indonesia, Borneo Settentrionale, Sarawak e Brunei, Singapore, Malesia, Vietnam, Tailandia, Birmania, Ceylon, India, Pakistan, Afganistan, Kuwait, Bahrein, Iran, Iraq, Arabia Saudita, Repubblica Araba Unita (comprendente Siria ed Egitto), Israele, Libano, Cipro, Turchia, Grecia, Malta per Roma ed oltre a Francoforte e Londra.

2. Rotta che sarà esercita in entrambe le direzioni dall'impresa designata dall'Italia:

Italia via Malta, Grecia, Turchia, Cipro, Libano, Israele, Repubblica Araba Unita (comprendente Siria ed Egitto), Arabia Saudita, Iraq, Iran, Bahrein, Kuwait, Afganistan, Pakistan, India, Ceylon, Birmania, Tailandia, Vietnam, Malesia, Singapore, Borneo Settentrionale, Sarawak e Brunei, Indonesia, Nuova Guinea Olandese a Sidney-Melbourne.

3. È in facoltà dell'impresa designata interessata di omettere i punti situati su una qualsiasi delle suddette rotte in uno od in tutti i voli, purchè un servizio convenuto abbia il suo punto di partenza o terminale nel territorio della Parte Contraente che designa l'impresa.

MEMORANDUM

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Commonwealth d'Australia, concordano quanto segue:

— Fino alla data in cui l'impresa designata italiana non avrà iniziato ad operare i servizi convenuti in conformità con l'Accordo firmato oggi, l'impresa designata australiana continuerà ad operare i tre voli settimanali, su ciascuna direzione, con aeromobili Boeing 707-138, che la Qantas sta attualmente operando;

— Allorchè l'impresa designata italiana sarà pronta ad operare in base all'Accordo, le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno accordarsi in merito alla capacità da offrirsi;

— Le dette autorità dovranno inoltre accordarsi sulla ripartizione di tale capacità fra le rispettive imprese designate.

Roma, 10 novembre 1960

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

CARLO RUSSO

*Per il Governo
del Commonwealth d'Australia*

H. A. McCLURE SMITH

A Sua Eccellenza

il Signor H. A. McCLURE SMITH
Ambasciatore di Australia — ROMA

Eccellenza,

ho preso atto della Sua richiesta di inclusione nella tabella delle rotte dei punti di Hong Kong e di Manila, come scali con diritti di traffico.

In relazione a tale richiesta sono lieto di informarLa che il Governo italiano concede tali diritti, il cui esercizio è, però, rinviato alla data nella quale il Governo italiano avrà ottenuto dai rispettivi Paesi interessati i diritti di traffico a favore delle linee aeree italiane sui detti scali per i propri servizi aerei verso l'Australia.

Verificandosi tale condizione, l'inclusione nella tabella delle rotte italiana ed australiana degli scali indicati sarà effettuata attraverso scambio di lettere fra le due autorità aeronautiche.

Coi sensi della mia più alta considerazione

Roma, 10 novembre 1960

CARLO RUSSO

His Excellency

CARLO RUSSO
*Undersecretary of State
Ministry of Foreign Affairs — ROME*

Your Excellency,

I acknowledge receipt of your note of to day's date, wich I am transcribing:

« I have noted your request as regards the inclusion of Hong Kong and Manila as traffic stops in the route schedules.

With reference to such request, I am pleased to inform you that the Italian Government grants such rights, the exercise of which is postponed to the date in which the Italian Government shall have obtained from the respective Countries concerned, traffic rights in favour of the Italian airlines at the said stops for its own air services to Australia. Upon the realization of such condition, the inclusion in the Italian air route Schedule and in the Australian air route Schedule of the above stops shall be effected through an exchange of letters between the two aeronautical authorities ».

I am happy to confirm that the contents thereof are accepted by the Australian Delegation.

With the expression of my highest consideration.

Rome, 10th November 1960

H. A. McCLURE SMITH